

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 22bis del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2015 n. 272 convertito in legge 21/02/2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare , su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che la **Pubblica Assistenza " VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO SUD OVEST"** presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della **Dottor Filippo Lamanna**, Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in

premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Signora **POLLINI ADA Clementina** si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

L'Ente consente che n. **5** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. **Organizzare il soccorso, mediante autoambulanze, ad ammalati e feriti qualora in possesso di specifici requisiti;**
2. **Promuovere iniziative di formazione e d'informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;**
3. **Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente**
4. **Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;**
5. **Organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.AS (Associazione Nazionale PUBBLICHE ASSISTENZE)**
6. **Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e dalla programmazione del loro soddisfacimento;**
7. **Organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;**
8. **Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;**
9. **Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, diversamente abili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;**
10. **Organizzare momenti di studio e di iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;**
11. **Promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo nonché sportivo purchè quest'ultimo abbia le caratteristiche di Associazione Sportiva Dilettantistica con l'obbligo di svolgere anche attività didattica e di conformarsi alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o all'Ente di promozione sportiva cui si intende affiliarsi**

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

1. MINAZZI MAURIZIO

2. SANNA MATTIA

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni **CINQUE** a decorrere dalla data della firma del Presidente del Tribunale

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Data 30/11/2015

Sottoscrizione

Pallini Ida Eleonora



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Filippo Lattana)